



CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATA E UFFICIO STAMPA DELLA FNOPO

TRA

La **FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA** - di seguito nel presente atto denominata semplicemente **FNOPO** - con sede in Roma, Piazza Tarquinia 5/D, (C.F. 80181890585), in persona della Presidente **dott.ssa Silvia Vaccari**, legale rappresentante p.t., nata a Modena il 22/07/1962, a tale funzione eletta ai sensi del D. Lgs. CPS 233/46 e s.m.i. con provvedimento del 16/03/2025: "*Verbale di insediamento del CC FNOPO per il Quadriennio 2025/2028*", che interviene e sottoscrive in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione predetta presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

E

La **Dott.ssa Isabella Faggiano** - di seguito nel presente atto denominato semplicemente Professionista - C.F. – FGGSL84T71H703M, nata a Salerno (SA) il 31/12/1984 - P.IVA 14681491008

PREMESSO CHE

- la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) ha pubblicato con prot. 385 dell'8 febbraio 2024 un Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale relativo alla gestione della comunicazione integrata e ufficio stampa della FNOPO;
- la Commissione Giudicatrice nominata con provvedimento del 25 febbraio 2024, riunitasi in data 27 febbraio 2024 ha esaminato le domande pervenute e stilato la graduatoria all'esito dell'attribuzione dei punteggi;
- Con determina presidenziale n. 2 del 29 febbraio 2024 ha conferito alla dott.ssa Isabella Faggiano ai sensi dell'art. 7 comma 6 d.lgs. 165/2001 la gestione della comunicazione integrata e ufficio stampa della FNOPO;
- Con delibera n. 72 del 12 dicembre 2025, il Comitato Centrale FNOPO ha disposto il rinnovo del suddetto servizio anche per l'anno 2026 con decorrenza dal 01.01.2026 al 31.12.2026,
- L'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 consente alle Amministrazioni di ricorrere a professionalità esterne, in mancanza di adeguate risorse interne, al fine di fronteggiare temporanee esigenze che eccedono l'ordinaria attività d'ufficio e, pertanto, soltanto nei casi previsti dalla legge o per far fronte a situazioni o eventi non affrontabili con le risorse tecnico-giuridiche disponibili;
- il carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta, è riconducibile al contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d'opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.), non riconducibile di per sé ad un'attività prevedibile e ripetitiva ed è fortemente connotata dall'intuitu personae.

Si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. L'incarico ha ad oggetto l'attività di comunicazione integrata della FNOPO attraverso: l'articolazione e la collaborazione alla realizzazione del piano di comunicazione annuale della FNOPO nonché l'espletamento di tutte le attività tipiche del giornalista. L'attività dovrà soddisfare tutte le necessità d'informazione e comunicazione tipiche di una Federazione ovvero: illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative che regolamentano la FNOPO e la professione di ostetrica, al fine di facilitarne l'applicazione; illustrare le attività della FNOPO e il suo funzionamento, promuovere conoscenze allargate e approfondite sul



tema di pertinenza della professione ostetrica e sul suo ruolo sociale; promuovere l'immagine della FNOPO e dell'ostetrica conferendo conoscenza e visibilità in eventi d'importanza sia locale che nazionale.

1.2. Il presente contratto di lavoro autonomo disciplina un rapporto di collaborazione professionale soggetto alle disposizioni vigenti in materia escludendo, in ogni caso, che si possa configurare come rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

ARTICOLO 2 - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

2.1. Il servizio avrà decorrenza **dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026**. In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito.

2.2. La FNOPO si riserva la possibilità di procedere alla proroga del contratto per il tempo necessario all'espletamento di eventuale procedura concorrenziale per un nuovo affidamento del servizio. La proroga non potrà comunque essere superiore ad un anno.

2.3. In caso di proroga il professionista sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali al medesimo corrispettivo, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1. La prestazione professionale oggetto del presente contratto riguarda le materie indicate all'art. 1 e si compone dei seguenti servizi:

- collaborazione allo sviluppo e implementazione del piano di informazione e di comunicazione annuale;
- individuazione dei temi da comunicare, redazione ed invio di comunicati stampa;
- attività relazionale con i media (nazionali, locali e specializzati);
- acquisizione delle fonti (organi di stampa, radio e televisioni, nazionali, locali e di settore) dalle quali attingere notizie ritenute utili alla promozione ed alla valorizzazione della figura professionale dell'ostetrica;
- convocazione ed organizzazione di conferenze stampa in occasione del verificarsi di eventi che possano accrescere la visibilità della FNOPO;
- partecipazione agli incontri e seminari e convegni della FNOPO per la realizzazione dei relativi servizi stampa e diffusione;
- aggiornamento del sito internet istituzionale www.fnopo.it, inserendo tempestivamente:
 - notizie di interesse per gli iscritti,
 - seminari e convegni con relativa presentazione,
 - comunicati stampa,
 - foto e video ed atti a corredo dei seminari, convegni e congressi partecipati o organizzati dalla FNOPO;
 - rassegna stampa
- newsletter mensile;
- servizio di rassegna stampa quotidiano, tramite fornitura di una raccolta ragionata di articoli apparsi sulle testate di interesse (quotidiani nazionali e locali, riviste settimanali e specializzate, siti internet di riferimento, televisioni e radio) contenenti notizie riguardanti direttamente o indirettamente l'attività della FNOPO;
- rispetto dell'obiettività e imparzialità dell'informazione.

Tale incarico non assume in alcun caso carattere di lavoro subordinato e, trattandosi di incarico configurabile come rapporto di lavoro autonomo, non rappresenta in alcun modo costituzione di rapporto di pubblico impiego.

ARTICOLO 4 - CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA

4.1. Il Professionista incaricato si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 3 personalmente, con coscienza e diligenza, con rispetto delle modalità concordate, senza che ciò integri rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

5.1. Il corrispettivo complessivo del servizio è pari a € 25.000,00 (venticinquemila) e si intende onnicomprensivo ossia include l'intero compenso per la prestazione e le spese generali, fatta eccezione per



l'IVA, (nella misura stabilita dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione del contratto e della relativa fatturazione) e per la Cassa di Previdenza.

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

6.1 La fatturazione del compenso avverrà con cadenza mensile posticipata (31/01/2026; 28/02/2026; 31/03/2026; 30/04/2026; 31/05/2026; 30/06/2026; 31/07/2026; 31/08/2026; 30/09/2026; 31/10/2026; 30/11/2026; 31/12/2026).

6.2 Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura elettronica. La FNOPO si riserva di non procedere al pagamento qualora dovessero emergere irregolarità contributive.

6.3 Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo mediante ordine di bonifico, sul conto corrente già in precedenza segnalato e dedicato, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

ARTICOLO 7 - AFFIDAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Il Professionista sottoscrive il relativo contratto previa trasmissione alla FNOPO dei dati pervisti dall'art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), di cui al successivo art. 13.

7.2 Dell'avvenuto affidamento dell'incarico sarà data pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente.

ART. 8 - RESPONSABILITA' PER DANNI

8.1 Il Professionista sarà responsabile ai sensi della normativa vigente in materia, nonché delle norme del Codice civile relative alla responsabilità professionale, per i danni cagionati alla FNOPO in occasione o per lo svolgimento del servizio affidato.

8.2 Il Professionista sarà responsabile anche di eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a terzi; per detti danni il Professionista manterrà indenne la FNOPO.

ART 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA ED ASSENZA DEL CONFLITTO D'INTERESSI

9.1. Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerate strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi.

9.2. Il Professionista deve astenersi dall'assumere incarichi che possano configurare un conflitto d'interesse anche solo potenziale con gli interessi della FNOPO, nel caso di dubbio è fatto obbligo chiedere precipua autorizzazione alla FNOPO che si riserva di chiedere parere alle autorità competenti e di valutare la sussistenza di cause d'incompatibilità.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

10.1 È fatto divieto di cessione del contratto.

ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE

11.1 Le parti possono recedere anticipatamente anche prima della scadenza prefissata per giusta causa, oppure, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, osservando un preavviso minimo pari a 90 giorni per il committente e 30 giorni per il giornalista. Resta salvo il diritto dell'incaricato alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione del contratto.

Oltre che per le cause sopra indicate e per la scadenza del termine concordato, il contratto cesserà la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto del contratto di natura indipendente dalla volontà delle parti.

Il contratto potrà essere risolto, altresì, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO).

ART. 12 - OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

12.1 Il Professionista è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del

lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1 Il Professionista, in relazione al servizio oggetto del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, indicando il c/c dedicato ed impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni futura variazione. A tal fine dichiara che il conto dedicato è il seguente: IBAN IT62T0307502200CC8500229099 intestato a Isabella Faggiano.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

14.1 In relazione alla interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 15 - NORME SULLA PRIVACY

15.1 Ai fini del trattamento dei dati il Professionista dichiara espressamente di aver preso visione presso la sede della FNOPO della relativa informativa predisposta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR, nonché del D. Lgs. 101/2018 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (provvedimenti relativi al trattamento dei dati personali).

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

16.1 Ogni onere, anche fiscale, e spesa inerente e conseguente al presente contratto resterà a carico esclusivo della parte inadempiente essendo soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Roma, 23 gennaio 2026



(dott.ssa Isabella Faggiano)

Per la Stazione Appaltante

*Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica dott.ssa
Silvia Vaccari n.q. Presidente l.r.p.t.*

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto: Oggetto del contratto (art. 1, comma 1.2.) - Durata e decorrenza del servizio (art. 2, comma 2.3.) - Modalità di prestazione del servizio (art.4) - Corrispettivo del servizio (art. 7) - Responsabilità per danni (art. 10) - Divieto di cessione del contratto (art. 12) - Spese contrattuali (art. 19).

Roma, 23 gennaio 2026



(dott.ssa Isabella Faggiano)